

Allegato 7⁵⁰
(art. 21)

Tolleranze consentite per l'indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A:

Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali

¹ Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

² Ove si riscontrino che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente	Tenore dichiarato	Tolleranza ⁵¹	
	[%]	al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
Grassi grezzi	<8	1	2
	8–24	12,5 %	25 %
	>24	3	6
Grassi grezzi, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare	<16	2	4
	16–24	12,5 %	25 %
	>24	3	6
Proteina grezza	<8	1	1
	8–24	12,5 %	12,5 %
	>24	3	3
Proteina grezza, alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare	<16	2	2
	16–24	12,5 %	12,5 %
	>24	3	3
Ceneri grezze	<8	2	1
	8–32	25 %	12,5 %
	>32	8	4

⁵⁰ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

⁵¹ Le tolleranze sono espresse in valore assoluto (valore che deve essere sottratto dall'aggiunto al tenore dichiarato) o relativo, seguito dal simbolo «%» (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

Componente	Tenore dichiarato	Tolleranza	
	[%]	al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
Fibra grezza	<10	1,75	1,75
	10–20	17,5 %	17,5 %
	>20	3,5	3,5
Zucchero	<10	1,75	3,5
	10–20	17,5 %	35 %
	>20	3,5	7
Amido	<10	3,5	3,5
	10–20	35 %	35 %
	>20	7	7
Calcio	<1	0,3	0,6
	1–5	30 %	60 %
	>5	1,5	3
Magnesio	<1	0,3	0,6
	1–5	30 %	60 %
	>5	1,5	3
Sodio	<1	0,3	0,6
	1–5	30 %	60 %
	>5	1,5	3
Fosforo totale	<1	0,3	0,3
	1–5	30 %	30 %
	>5	1,5	1,5
Ceneri insolubili in acido cloridrico	<1	non sono fissati limiti	0,3
	1–5		30 %
	>5		1,5
Potassio	<1	0,2	0,4
	1–5	20 %	40 %
	>5	1	2
Umidità	<2	non sono fissati limiti	0,4
	2–<5		20 %
	5–12,5		1
	>12,5		8 %
Tenore energetico ⁵²		5 %	10 %
Tenore proteico ⁵³		10 %	20 %

⁵² Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

⁵³ Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3

¹ Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell'elenco degli additivi per alimenti per animali e nell'elenco dei componenti analitici.

^{1b} Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell'alimento per animali.

^{1c} Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti⁵⁴:

- a. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
- b. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
- c. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
- d. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
- e. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

² Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

³ Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

⁵⁴ Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1×10^9 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per alimento per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.